

**DELIBERA N. 171/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE (NO)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 17 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 14 maggio 2019 (prot. n. 207128) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bellinzago Novarese (Novara), a seguito della segnalazione presentata dall'avv. Sonia Lunardi, in nome e per conto dei consiglieri comunali Chiara Bovio, Matteo Lunardi e Fabio Sponghini per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla promozione, attraverso locandine recanti lo stemma del Comune, dell'evento "*Open Day della nuova palestra*" del 28 aprile e del 4 maggio 2019 e all'affissione di manifesti, sempre recanti lo stemma dell'ente, affissi all'interno della palestra e riportanti la dicitura "*un altro grande risultato per l'amministrazione Delconti*". In particolare, il Comitato, nel richiamare integralmente i contenuti della nota del 3 maggio 2019 indirizzata al Comune di Bellinzago Novarese, ha ritenuto che "*il Comune di Bellinzago Novarese, con l'affissione di manifesti durante il periodo elettorale, ha messo in atto una comunicazione istituzionale personalizzata*" e ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, proponendo l'adozione del provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 30 aprile 2019 con la quale il Sindaco di Bellinzago Novarese, Dott. Giovanni Delconti, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- "*né il sottoscritto, né l'Amministrazione, hanno avuto o anche solo cercato un accesso ai mezzi di comunicazione [...] regolati dalla norma al fine di pubblicizzare - a fini di propaganda politica - la manifestazione Open Day della nuova palestra, [...] essendo la medesima resa nota mediante affissione di alcuni avvisi privi di riferimento alle liste partecipanti*";
- "*Lo strumento dell'avviso impersonale non può essere fatto rientrare nelle disposizioni di cui alla legge n. 28/2000, essendosi trattato unicamente di attività indispensabile finalizzata al mero ma efficace assolvimento delle funzioni istituzionali di presentazione della nuova palestra, [...] i manifesti non contenevano [...] alcun riferimento ai competitori della tornata elettorale, limitandosi ad un impersonale e generico invito alla cittadinanza, da parte dell'amministrazione, a visitare la nuova struttura*";
- "*Per altro verso, nell'esposto, detto avviso appare artatamente affiancato ad un altro e diverso manifesto prodotto dal gruppo politico di appartenenza del sottoscritto che in nessuna sede è stato collocato accanto a quello oggetto di contestazione*";

VISTA, inoltre, la nota del 2 maggio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Bellinzago Novarese, a seguito della richiesta del Comitato di ulteriori chiarimenti, ai fini dello svolgimento degli accertamenti istruttori, in merito ai "*manifesti presenti in un luogo, presumibilmente la palestra, sui quali risulta apposto il logo del Comune [...] e riportanti la seguente dicitura: un altro grande risultato dell'amministrazione Delconti*", ha precisato che:

- non si riteneva riconducibile all'art. 9 della legge n. 28/2000 *“il collocamento all'interno di una struttura chiusa di alcuni avvisi riportanti il riferimento [...] al recente conseguimento di un contributo da latro ente”*;
- *“tanto premesso, [...] si conferma che si procederà in giornata alla rimozione degli avvisi in discorso”*;

PRESA VISIONE della locandina di invito all'evento *“Open Day della nuova palestra”*, previsto per il 28 aprile e del 4 maggio 2019, e del manifesto riportante la dicitura *“un altro grande risultato per l'amministrazione Delconti [...] 800.000 dal Coni a fondo perduto per la realizzazione della nuova palestra”*, allegati alla documentazione istruttoria, recanti lo stemma del Comune di Bellinzago Novarese;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che le locandine e i manifesti oggetto di segnalazione costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'Amministrazione comunale di Bellinzago Novarese in quanto recano lo stemma del Comune;

RILEVATO che le predette attività di comunicazione istituzionale ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dei volantini relativi allo "*Open day della nuova palestra*", l'iniziativa pubblicizzata e l'affissione dei manifesti riportanti la dicitura "*un altro grande risultato per l'amministrazione Delconti*", sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso la diffusione dei volantini recanti l'invito allo "*Open day della nuova palestra*", e l'affissione dei manifesti riportanti la dicitura "*un altro grande risultato per l'amministrazione Delconti*" non presentano i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto dette iniziative - volte a pubblicizzare "*la nuova palestra*" - non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che sia le locandine che i manifesti riportano lo stemma dell'ente. Inoltre, il contenuto dei manifesti appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'operato della "*amministrazione Delconti*", strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'Amministrazione comunale e del Sindaco uscente, nuovamente candidato alle elezioni amministrative;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione delle locandine e l'affissione dei manifesti oggetto di segnalazione integrano la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che quanto affermato dal Sindaco del Comune di Bellinzago Novarese, nella citata nota del 2 maggio 2019, in merito alla "*rimozione degli avvisi in discorso*", con riferimento ai manifesti riportanti la dicitura "*un altro grande risultato per l'amministrazione Delconti*", non risulta comprovato dagli accertamenti istruttori svolti dal Comitato, e pertanto, non può assumere rilevanza ai fini dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la*

*pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";*

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, dei volantini e dei manifesti oggetto di segnalazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Bellinzago Novarese (Novara) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione delle locandine relative "*Open Day della nuova palestra*" e l'affissione dei manifesti recanti la dicitura "*un altro grande risultato per l'amministrazione Delconti [...] 800.000 dal Coni a fondo perduto per la realizzazione della nuova palestra*" e di rimuovere le locandine e i manifesti medesimi. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bellinzago Novarese (Novara) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 maggio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi